



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AGHAPE

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata: Associazione Culturale Aghape

in Imola il 9 Gennaio 2013

di seguito chiamata per brevità "Associazione".

Il trasferimento della sede in un altro Comune, comportando modifiche statutarie, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. L'Associazione potrà aprire (sia in Italia che all'estero) altre sedi secondarie nei modi consentiti dalla legge.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E SCOPI

Art. 2 Finalità

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi e si basa sui seguenti principi:

L'Autenticità: Essere fedeli a se stessi, credere nella verità e nella lealtà cercare di avere la massima coerenza tra quello che si pensa, quello che si dice e quello che si fa;

La cura: Occuparsi del mondo in cui si vive, avere cura delle persone e della natura;

La Virtù: Credere che nulla sia più forte dell'esempio, non speculare e fare del nostro meglio affinché tutti possano avere un beneficio;

La Convinzione: Credere che ognuno faccia la differenza e che ogni persona determina la realtà che ci circonda;

La Curiosità: Impegnarsi costantemente nella conoscenza e ampliare il nostro sapere in ogni direzione, senza schemi e pregiudizi. Volersi migliorare e fare di tutto per allargare i nostri orizzonti;

La Bellezza: Cercare e trovare il bello in ogni cosa, consapevoli che siamo noi a scegliere la realtà che vogliamo vedere;

La Forza: Amare la vita in tutte le sue forme e questo dà una grande forza interiore;

Il Coraggio: Difendere l'ambiente e chi lo abita, per questo non temere di compiere scelte coraggiose;

L'impegno: Impegnarsi ad essere felice perché chi è felice contagia tutto quello che gli sta intorno.

Art. 3 Scopi

Gli scopi principali dell'Associazione sono:

- promuovere una cultura del sapere, del fare e dell'essere
- riunire persone e professionisti di nuova generazione, orientati all'ecologia, alla salute globale, ai valori umani, all'etica, alla pace, alla ricerca interiore
- promuovere l'utilizzo di tecniche e tecnologie rinnovabili
- promuovere il riciclo, il risparmio energetico e la bioarchitettura
- promuovere metodi e tecniche naturali di prevenzione alla salute
- promuovere la crescita personale e la responsabilità individuale
- promuovere un atteggiamento sostenibile, responsabile, consapevole
- sviluppare il pensiero critico, la coscienza individuale e la responsabilità personale
- facilitare l'emergere delle risorse che sono alla base di ogni individuo
- promuovere le forme di espressione e la creatività delle persone attraverso le arti e le abilità manuali
- rompere i principi della divisione e dell'antagonismo
- integrare le diverse dimensioni dell'Individuo
- educare a collaborare per crescere e migliorare
- promuovere la responsabilità sociale delle imprese e lo sviluppo sostenibile
- far incontrare manager, professionisti e persone che condividono i valori Aghapiani.
- promuovere lo sviluppo personale per nuovi modelli di leadership
- avvicinare modelli culturali orientali e occidentali

- costruire una nuova visione di vita

Per il perseguimento del proprio scopo l'Associazione potrà fra l'altro:

- organizzare incontri, tavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti, etc, anche interdisciplinari
- organizzare corsi, seminari e percorsi formativi, anche con l'apporto di personale esterno all'associazione, finalizzati alla divulgazione dei temi e alla crescita personale
- curare e gestire portali internet come luoghi di incontro, scambio, divulgazione, informazione
- curare la redazione di pubblicazioni (sia online che offline), a carattere divulgativo sui temi di interesse specifico
- gestire la produzione, promozione e diffusione di prodotti editoriali (online ed offline)
- promuovere progetti di marketing con una forte caratterizzazione etica
- proporre piani di comunicazione e servizi di consulenza con particolare attenzione alle tematiche di sviluppo sostenibile al fine di promuovere modelli economici in armonia con l'ambiente e l'essere umano, legati a valori etici, equo-solidali, eco-sostenibili
- gestire servizi integrati per la realizzazione e la gestione di ambienti ecologici con sviluppo degli interventi di risparmio energetico e bioarchitettura, compresa la progettazione e l'allestimento
- gestire servizi integrati per il riciclo
- gestire la promozione e diffusione di prodotti e risorse naturali anche attraverso portali di e-commerce
- gestire corsi e attività di palestra, trattamenti terapeutici volti al benessere psicofisico, nonché ogni altra attività, anche culturale, idonea alla tutela del benessere psicofisico
- gestire pubblici esercizi a caratterizzazione biologica o naturale, nonché l'esercizio dell'attività alberghiera e ricettiva in genere per promuovere e sviluppare lo scambio multiculturale
- organizzare viaggi in tema con gli scopi dell'associazione
- la proposizione, ideazione, gestione e organizzazione di spettacoli teatrali e similari finalizzati all'aggregazione familiare, dei giovani, degli anziani, nonché la promozione di eventi culturali e artistici in genere

- creare luoghi di incontro e aggregazione, nonché laboratori, per sviluppare la diffusione delle arti e delle abilità manuali
- promuovere studi e ricerche attinenti
- partecipare ad associazioni od enti aventi scopo analogo od affine al proprio
- attuare forme di collaborazione e stipulare accordi con altri enti sia pubblici che privati
- l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'Associazione potrà partecipare quale "Socio" od "Associato" ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini nonché iscriversi a Federazioni nazionali.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Non persegue finalità di lucro.

I SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.



Lo status di socio ordinario, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona ed il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed il suo ammontare, termine e modalità di pagamento sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire, se lo ritiene necessario, altre tipologie di associati, tale operazione non sarà considerata modifica del presente Statuto.

Art. 5 – Aspiranti Soci

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il suo nominativo verrà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6 – Nomina di Soci onorari e benemeriti

Si prevede la possibilità di nominare soci onorari e benemeriti, vengono considerati tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti degli Associati

I soci hanno diritto a :

- partecipare alla vita dell'Associazione frequentandone i locali e partecipando a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo in carica
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo in carica
- essere informati ed accedere ai documenti ed agli atti dell'associazione
- discutere ed approvare i rendiconti economici
- ad eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti (solo se maggiorenni)

Possono partecipare alle assemblee solo se maggiorenni ed in regola con il versamento della quota sociale,

Art. 8 - Doveri degli Associati

I Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi associativi
- frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative
- mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede e a non attuare iniziative e comportamenti che si rivelino in contrasto con gli scopi dell'Associazione
- pagare la quota sociale che rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile
- a pagare eventuali contributi a loro carico.

La quota associativa è da corrispondersi al momento dell'iscrizione, la durata è la stessa dell'esercizio sociale per cui la sua scadenza è il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di associato si perde per:

- recesso, esclusione o decesso

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione, denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci, l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento, il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee, l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione, l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Il Consiglio Direttivo prima di procedere all'esclusione deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

- mancato pagamento della quota associativa

L'Associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 (uno) anno.

- dimissioni

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Qualsiasi sia la motivazione della perdita di qualifica di Associato essa non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Segretario.

Possono inoltre essere costituiti, ma non obbligatori, i seguenti collegi di controllo e commissioni:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Commissione elettorale.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni ad eccezione della Commissione elettorale che rimane in carica il tempo necessario per lo svolgimento del suo incarico.

Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale ed inoltre potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, indennità (che potranno essere indennizzate mediante riconoscimento di un compenso rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto).



Art. 11 – Assemblea degli Associati

- l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-presidente, in assenza di entrambi dal Componente del Consiglio Direttivo più anziano di età e da un Segretario eletto in seno alla stessa;
- l'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- la convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o di 1/10 degli Associati;
- partecipano all'assemblea generale dei soci tutti gli associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca o inviata a mezzo e-mail o pubblicata sul sito, almeno 10 (dieci) giorni prima (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente). Tra la data di prima convocazione e la data della seconda devono trascorrere non meno di 5 (cinque) giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente).
- ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, a mezzo di delega scritta, da un altro socio. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

- L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - 1) Delibera in merito alla relazione di attività ed al bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - 2) Delibera in merito al programma e bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - 3) Delibera in merito al Regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo
 - 4) Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - 5) Delibera l'ammissione e l'esclusione degli Associati in caso di ricorso

- 6) L'espletamento delle azioni di responsabilità contro gli Amministratori
 - 7) Nomina i Soci Onorari e Benemeriti
 - 8) Delibera in genere su tutto quanto il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle non di competenza dell'assemblea straordinaria.
 - 9) L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta
 - 10) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo
 - 11) Elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori
 - 12) Elegge i componenti del Collegio dei Probiviri
 - 13) Elegge i componenti la Commissione Elettorale.
- Gli organismi direttivi dovranno essere eletti alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo
 - Nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini
 - L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, ad esclusione degli argomenti di cui ai punti a) e b) dell'art. 13.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

- L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria da uno degli Organi o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera esclusivamente sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, inoltre delibera sulle:
 - a) Modifiche Statuto e Regolamento
 - b) Cambio sede al di fuori del Comune
 - c) Scioglimento e liquidazione dell'Associazione e nomina dei liquidatori
- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, cambio sede al di fuori del Comune dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- Per le modalità relative alla fusione, scioglimento e liquidazione dell'Assemblea si rimanda all'art. 31.

Art. 14 - Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art. 15

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà o pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Art. 16

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Una proroga di ulteriori 60 giorni può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.



Il rendiconto dovrà essere reso disponibile per la consultazione da parte di qualunque Associato almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'Associazione.

Art. 18

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato a favore delle attività istituzionali e per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature, per le quote di ammortamento delle attrezzature ed altri beni esistenti. E' vietata la distribuzione anche indiretta dei proventi tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione se lo ritiene opportuno può inoltre comprendere un servizio di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande in base alla licenza da richiedersi al Comune e rilasciata a persona designata dal Presidente o a lui stesso.

L'Associazione, rappresentata dal Presidente, nel caso di affitto del pubblico esercizio dovrà stipulare con il gestore un contratto di affitto con registrazione notarile a norma di legge. I proventi di tale attività dovranno essere totalmente impiegati per i fini istituzionali conformemente alle leggi e normative vigenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni.

E' composto da un minimo di tre Consiglieri, nominati tra i Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari.

La prima riunione dopo ogni scadenza elettorale viene convocata, se presente, dalla Commissione Elettorale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto, il Consiglio Direttivo uscente svolge le mansioni di gestione corrente dell'Associazione.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 20

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 21

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso.
Convoca e presiede il Consiglio.
- il Vice-presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 22

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci

- deliberare in merito all'importo delle quote sociali
- istituire tipologie diverse di Associati
- istituire forme contributive aggiuntive e relativi importi a fronte di utilizzo strutture o specifiche iniziative
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 23

Il Consiglio direttivo, se lo ritiene opportuno, può riunirsi una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti, comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 24

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere, dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade.

Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea, indicando nuove elezioni entro quindici giorni. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo eletto, il Consiglio Direttivo uscente svolge le mansioni di gestione corrente dell'Associazione.

E' comunque fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

IL PRESIDENTE – IL VICE-PRESIDENTE

Art. 25

– Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

- Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

– E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

– E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

– In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

– In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

IL SEGRETARIO

Art. 26

Il Segretario-economista è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economista firma la corrispondenza e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente o che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente, se richiesto, al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti, viene eletto dagli Associati con votazioni segrete, indette dalla Commissione Elettorale se esistente, preferibilmente da definirsi in numero dispari scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, rimane in carica cinque anni.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quinquennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:

- a) la nomina tra i suoi componenti del Presidente;
- b) il controllo e la vigilanza sull'intera gestione amministrativa, economica e finanziaria della Associazione e sull'osservanza dello Statuto;
- c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- d) la presentazione della Relazione Generale dei Conti all'Assemblea Ordinaria degli Associati;



- e) il diritto – dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, con l'obbligo di esprimere il proprio parere, non vincolante, in materia di deliberazioni che comportino impegni di spesa e assunzione di finanziamenti per l'Associazione;
- f) la convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie in caso di omissione o renitenza da parte del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti, viene eletto dagli Associati con votazioni segrete, indette dalla Commissione Elettorale se esistente, preferibilmente da definirsi in numero dispari scelti anche tra i non associati e rimane in carica cinque anni.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quinquennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Al Collegio dei Probiviri compete:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile;
- può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

LA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 29

La Commissione elettorale è composta da 5 membri. Viene proposta dal Consiglio Direttivo uscente e ratificata dall'Assemblea degli Associati ad ogni scadenza, essi vengono scelti tra gli associati che abbiano una anzianità sociale di almeno tre anni e che non intendono candidarsi. Ha il compito di compilare le liste elettorali per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, entro il termine di 15 giorni dalla nomina. Nei successivi 15 giorni la Commissione Elettorale indice le elezioni dandone comunicazione a tutti gli Associati mediante avviso da affiggere all'albo della Associazione e pubblicato sul sito.

La Commissione Elettorale presiede allo svolgimento delle elezioni costituendosi in seggio elettorale; le elezioni durano due giorni interi dalle ore 8 alle ore 20. Effettuato lo scrutinio affigge all'albo della Associazione e pubblica sul sito i risultati e convoca la riunione congiunta degli organi eletti; in detta riunione nomina gli aventi diritto tra candidati che hanno ottenuto voti seguendo tassativamente, salvo rinunce scritte degli interessati, l'ordine di graduatoria (in caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggior anzianità nella Associazione) e consegna al Consiglio Direttivo gli atti delle proprie riunioni per l'archiviazione.

Dopo di ciò si considera automaticamente decaduta.

Art. 30

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Probiviri, sono incompatibili fra di loro.

L'interessato dovrà optare per una delle tre cariche

FUSIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31

La decisione motivata di fondere o di sciogliere l'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 15 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata oltre che per affissione in sede anche sul sito dell'Associazione, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'assemblea stessa decide, in caso di scioglimento, sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più finalità e scopi stabiliti dall'art. 2 e 3 del presente Statuto e, comunque, per scopi di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

ECONOMIA

Art. 32

Gli interessi e le obbligazioni economiche e finanziarie dell'Associazione sono indipendenti da quelle degli Associati per cui nessuno di questi che non sia in proprio impegnato in attività associative potrà essere sottoposto ad azioni per debiti dell'Associazione.

Gli associati che hanno prestato garanzie personali a favore dell'Associazione hanno il diritto di rivalersi, ricorrendone i presupposti di legge, sul patrimonio della stessa.

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 33

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'assemblea, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Imola, 9 Gennaio 2013


IL PRESIDENTE

(Guarino Fiorenza)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guarino Fiorenza', with a long horizontal stroke extending to the right.

IL SEGRETARIO

(Bagnoli Maurizio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bagnoli Maurizio', with a long horizontal stroke extending to the right.